

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della L. 23.12.1978, n. 833 e della L.R. 20 giugno 1980, n. 72.

Riapprovazione Legge regionale

"Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della L.23.12.1978, n. 833 e della L.R. 20 giugno 1980, n. 72"

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

ART.1

(Inquadramento straordinario)

1. Le norme della legge 20 maggio 1985, n.207, si applicano, per effetto dell'art.5, comma terzo, della legge regionale 22 maggio 1985, n.33, al personale degli Istituti pschiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art.8 della Legge regionale 20 giugno 1980, n.72, alla data del 12 luglio 1985 e in servizio alla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica.

2. Il personale dipendente dagli Istituti psichiatrici convenzionati di cui al primo comma, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, è iscritto nei ruoli nominativi regionali dalla data del 12 giugno 1985, conservando il trattamento economico in godimento.

3. Il periodo di servizio prestato anteriormente alla data del 12.6.1985 dal personale di cui al primo comma nei servizi psichiatrici pubblici è valutato, a tutti gli effetti, quale servizio non di ruolo presso le Unità Sanitarie Locali.

ART.2

(Domanda assegnazione sede)

1. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati utilizzato presso i servizi psichiatrici pubblici antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 20 giugno 1980, n.72, rimane assegnato alle UU.SS.LL. ove prestava servizio alla data di trasferimento delle funzioni in materia di tutela della salute mentale.

2. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato, per esigenze di servizio, presso sedi non richieste, può chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale ove vi siano posti vacanti in organico, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art.5, I comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n.33.

3. La riserva prevista dall'art.5 della legge regionale 22 maggio 1985, n.33, in caso di un solo posto in organico, si intende per il posto stesso.

4. Le Unità Sanitarie Locali devono definire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti riservati ai dipendenti degli Ospedali psichiatrici convenzionati nell'ambito delle aliquote previste dall'art. 5, primo comma, della L.R. 22 maggio 1985, n.33.

5. Sono fatte salve le assegnazioni di personale effettuate in applicazione degli artt. 7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980, n.72 e dell'art.7 della L.R. 22 maggio 1985, n.33, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art.5, primo comma, della citata legge regionale 22 maggio 1985, n.33.

6. I posti riservati al personale degli ospedali psichiatrici convenzionati ai sensi del quarto comma del presente articolo possono essere occupati dalle Unità Sanitarie Locali mediante trasferimento di personale degli stessi Istituti in servizio presso altre Unità Sanitarie Locali, assegnato ai sensi degli artt.7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980,

n.72 e dell'art.7 della L.R. 22 maggio 1985, n.33.

7. Ai fini della utilizzazione delle graduatorie di cui all'art.7 della L.R. 22.5.85, n.33, sono prese in considerazione, sino alla concorrenza delle percentuali di riserva dei posti in organico previste dell'art.5 della L.R. 22.5.85, n.33, le assegnazioni del personale dipendente dagli Istituti convenzionati in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della L.R. 20.6.80, n.72, subordinatamente a quelle dei dipendenti in servizio alla data prevista dall'art.7 della L.R. 20 giugno 1980, n.72.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità Sanitarie Locali bandiscono i concorsi per la sistemazione in ruolo, nei limiti delle percentuali di riserva di cui all'art.5, primo comma, della L.R. 22 maggio 1985, n.33 e per i posti individuati ai sensi del quarto comma del presente articolo, del personale non inquadrato ai sensi dell'art.1, primo comma, della presente legge.

ART. 3

(Unità Sanitarie Locali sedi di servizio di tutela della salute mentale)

1. Al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi degli artt.7, 8, 9 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72 e dell'art. 7 della L.R. 22 maggio 1985, n.33, si applicano le norme del D.P.R. 20 maggio 1987, n.270.

2. Allo stesso personale con qualifica di infermiere psichiatrico si applicano le norme della L.R. 27 maggio 1983, n.7, con l'inquadramento nel posto di infermiere professionale a partire dalla data del 1° settembre 1985 di trasferimento delle funzioni alle UU.SS.LL. ai sensi dell'art.1 della L.R. 22 maggio 1985, n.33, se in possesso del requisito richiesto, o dalla data successiva di conseguimento del diploma di infermiere professionale, con le modalità previste dalla L.R. 27 maggio 1983, n.7.

ART. 4

1. Le assunzioni di personale dipendente dagli Ospedali psichiatrici convenzionati per le figure professionali di operatore professionale di 2^a categoria e di agente tecnico sono effettuate nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite dal primo comma dell'art.5 della L.R. 22 maggio 1985, n.33 e con le modalità previste dagli articoli 41 e seguenti del D.P.R. 17 settembre 1987, n.494, integrativo del D.P.R. 20 maggio 1987, n.270.

2. La selezione é effettuata da una commissione unica regionale così costituita:

- l'Assessore regionale alla Sanità o un funzionario suo delegato;
- un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;
- un dipendente di ruolo delle UU.SS.LL. di posizione ^{funzionale} uguale a quella oggetto della selezione, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 20 maggio 1987, n.270;
- un dipendente della carriera direttiva amministrativa della Regione-Segretario.

3. La selezione deve essere effettuata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi degli artt.7 e 8 della L.R. 20.6.1980, n.72 e dell'art. 7 della L.R. 22 maggio 1985, n.33.

4. Le prove d'esame e i punteggi sono quelli previsti dall'art. 45 del D.P.R. 17.9.1987, n.494.

5. La Giunta regionale approva gli atti della Commissione giudicatrice e

provvede alla nomina e all'assegnazione alle Unità Sanitarie Locali degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

6. Nelle more degli adempimenti previsti dal precedente articolo, l'Assessore regionale alla Sanità può richiedere all'Amministrazione degli ospedali psichiatrici convenzionati il temporaneo utilizzo di personale delle figure professionali indicate nel primo comma, limitatamente al 50% delle percentuali di riserva stabilite dall'art.2 della presente legge e nel rispetto delle graduatorie formulate ai sensi della L.R. 20.6.1980, n.72 e della L.R. 29 maggio 1985, n.33.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4

E' estratto del verbale della seduta del 5.3.1990 ed è conforme al
testo deliberato dal Consiglio regionale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)